

ASSIREVI
Associazione Italiana Revisori Contabili

Al Presidente

Spettabile
Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour, 5
2012 MILANO MI

28 febbraio 2014

Trasmissione on line tramite il sito internet: www.autorita.energia.it

Oggetto: Documento per la consultazione 36/2014/R/COM "Orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile per il settore dell'energia e del gas"

Nel rispondere al documento per la consultazione in oggetto, Assirevi non fornisce risposte a tutte le domande riportate ma ritiene opportuno segnalare quanto segue:

L'articolo 21.2 dell'allegato A al TIU attualmente in vigore, prevede che *"I conti annuali separati, di cui al comma 21.1 sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la certificazione del bilancio d'esercizio o dal soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile dell'impresa... omissis...."*

L'articolo 13.3 dell'allegato A in consultazione prevede che *"I conti annuali separati, di cui al comma 13.1 sono sottoposti a revisione legale. La revisione legale è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio d'esercizio.. omissis..."*.

Esprimiamo condivisione circa l'impostazione proposta la quale prevede che i conti annuali separati siano revisionati dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio d'esercizio. Tuttavia, suggeriamo di eliminare nell'articolo 13.3. il richiamo alla "revisione legale" in quanto l'affidamento dell'incarico al medesimo soggetto non comporta automaticamente che tale incarico sia una "revisione legale" ex Decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39.

Riteniamo sufficiente il richiamo alla revisione contabile e, pertanto, suggeriamo la seguente formulazione dell'articolo 13.3: *"I conti annuali separati, di cui al comma 13.1 sono sottoposti a revisione contabile secondo gli standard professionali applicabili a tale tipologia di rendicontazione contabile. La revisione contabile è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio d'esercizio.. omissis...."*

Quanto da noi suggerito appare, peraltro, in linea con il Documento di ricerca Assirevi n. 171 che contiene le linee guida attualmente adottate dalle Associate per l'attività di **revisione contabile** dei conti annuali separati.

L'utilizzo del termine "revisione contabile" in sostituzione del termine "revisione legale" all'art. 13.3 comporterebbe la medesima sostituzione anche agli artt. 18.3, 23.3 e 23.4.

Inoltre, con riferimento all'articolo 23.3 dell'allegato A in consultazione si segnala che questo prevede che *"la revisione legale può essere effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio d'esercizio"*.

L'articolo 34.2 dell'allegato A al TIU attualmente in vigore, prevede che *"la revisione contabile può essere effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la certificazione del bilancio d'esercizio o dal soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile dell'impresa"*.

Riteniamo opportuno che venga chiarito se la formulazione dell'art. 23.3 non debba essere allineata a quella dell'art. 13.3, e quindi *"la revisione legale è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio d'esercizio"*.

Restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento ritenuto utile od opportuno.

Con osservanza.



Mario Boella